



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di dirigente di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA EX ART. 213 e 214 DEL D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA S.I.T.A. DI MURONI LUCA - (C.B. 46469)
CIG:ZF428DBB4E

Adottata il 20/06/2019
Esecutiva dal 11/07/2019

20/06/2019

GIURATO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA EX ART. 213 e 214 DEL D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA S.I.T.A. DI MURONI LUCA - (C.B. 46469) CIG:ZF428DBB4E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- l'art. 4 del decreto Lgs.vo n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Lgs.vo 50/2016;
- il D.P.R. n. 189 del 13.02.2001;
- la D.G.C. n. 117 del 18.05.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che l'art. 214 bis del D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) prevede che, ai fini del trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati, a seguito di sequestro amministrativo, il Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i custodi acquirenti, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infra regionali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- la procedura di “alienazione dei veicoli fermati, rimossi o danneggiati e non ritirati dai proprietari” prevista dal D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 e dalla circolare applicativa del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.07.2001 prevede, tra l’altro, che “fino al momento di avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirate dal proprietario, poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al sequestro, al fermo amministrativo o alla rimozione;
- il Corpo di Polizia Locale, mediante richiesta di rimborso ai proprietari dei veicoli sequestrati, provvederà al recupero delle spese di custodia anticipate anche con procedimento in giuntivo;

Preso atto che, per l’ambito provinciale di Genova,

- per il periodo dal 15/10/2012 al 30/06/2016 trovano attuazione le disposizioni legislative inerenti la figura del Custode acquirente individuato, per la provincia di Genova, nella ditta Angeli & Guzzoni Srl con le modalità specificate nell’ordine di servizio n. 26 del 11 ottobre 2012 (**allegato 1**)
- **dal 01.07.2016**, nelle more dell’individuazione del nuovo Custode Acquirente, la Prefettura di Genova stabiliva, con nota – Prot. 2620/2015 Area III bis/ del 21 giugno 2016 (**allegato 2**), che, per il fermo e la confisca dei veicoli, ai sensi degli artt. 213-214-214bis del D.L. 285 del 30.04.1992, dovessero essere utilizzati i soggetti inseriti nell’elenco delle depositerie autorizzate, che per la provincia di Genova, risultano essere:
 - **S.I.T.A. di Muroi Luca**, Località Erzelli, Genova;
 - **ANGELI & GUZZONI SRL** - con sede operativa in Alcide De Gasperi 27-
Casarza Ligure;
- **per tutto l’anno 2016** e comunque sino a emanazione di nuovo provvedimento, la Prefettura di Genova con nota Prot.n. 11803/2015 del 26/07/2016, stabiliva che, la scelta della ditta a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovesse ricadere sulla ditta titolare del deposito più vicino al luogo dell’accertamento, garantendo una rotazione tra le ditte eventualmente ubicate nello stesso Comune (**allegato 3**) e che pertanto la scelta ricadeva sulla ditta **S.I.T.A. di Muroi Luca** fino a completamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, avvenuta in data 13/11/2017 in favore della ditta Angeli & Guzzoni Group Srl (**allegato 4**)
- in considerazione del fatto che, come da comunicazione 9354/2017 Area III Bis/Spese custodia le ditte autorizzate dalla Prefettura al recupero e custodia dei veicoli oggetti di sequestro competenti ad operare nel Comune di Genova sono due (Italo srl e S.I.T.A.) si dispone che, a partire dal giorno 6 agosto p.v., per le operazioni di rimozione e custodia di veicoli oggetti di sequestro **non disciplinato dalla procedura del custode acquirente** venga ga-

rantita una rotazione settimanale che determini l'alternanza della competenza a procedere (**allegato 5**).

- con Prot. 19793/2011 Area III bis/ Spese custodia del 10/11/2017 (allegato 1), la Prefettura di Genova comunicava l'avvio, dal 13/11/2019, di un nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa, fermo amministrativo ed individuazione del "Custode acquirente", rispettivamente ai sensi degli artt. 213-214 e 214bis del D. Lgs. 285/1992, affidato dalla Prefettura stessa alla ditta Angeli & Guzzoni Group Srl;
- l'Ordine di servizio n. 63 del 21/11/2017 conteneva le disposizioni applicative con riferimento alla nuova procedura (**allegato 6**);

Dato atto che è stato comunicato da S.I.T.A. l'importo di Euro **31.718,83** IVA al 22% compresa, per il servizio di depositaria di veicoli sottoposti a sequestro e dissequestrati a partire dal mese di gennaio 2012 fino a dicembre 2018, come da documentazione dettagliata conservata agli atti dell'Ufficio e **verificata dall'ufficio pertinente**;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere ad impegnare l'importo di Euro **25.998,61** (oltre IVA 22%) per la copertura delle spese di custodia di veicoli da parte della depositaria autorizzata **S.I.T.A.** al Capitolo 13056 del Bilancio 2019, piano dei conti integrato U.1.03.02.15.999;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **Di approvare** la spesa per la custodia di veicoli ad oggi dissequestrati e custoditi dalla Depositeria Autorizzata **S.I.T.A.** da gennaio 2012 fino a dicembre 2018, quantificata in Euro **31.718,83** (IVA al 22% compresa);
2. **Di impegnare** la somma di Euro **31.718,83** (IVA. 22% compresa) al **Capitolo 13056** del Bilancio 2019 C.d.C. 800.629, P.d.C. U.1.03.02.15.999 "Deposito di veicoli sottoposti a sequestro" per il pagamento di servizio di custodia di veicoli sequestrati e dissequestrati, a favore della Depositeria autorizzata **S.I.T.A.** (Cod. benef. 46469) CIG: ZF428DBB4E (**IMP. 2019/9307**);
3. **Di demandare** all'Ufficio Amministrazione e contabilità della Direzione Corpo di Polizia Locale la regolarizzazione mediante emissione dell'atto di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimento;
4. **Di nominare** il T.P.O. Responsabile del Reparto Coordinamento Depositerie Veicoli della Direzione Corpo di Polizia Locale è nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 della procedura finalizzata all'individuazione del fornitore del servizio in oggetto ed ha provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. Di dare atto che:

- la suddetta spesa rientra nell'ambito delle attività istituzionali;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6. Di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

DIRIGENTE

PER LA

Dott.ssa Monica Bocchiardo

IL DIRIGENTE

Dott. Gianluca Giurato



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-116
AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.998,61 (OLTRE IVA AL 22%) PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO, SEQUESTRO E CONFISCA EX ART. 213 e 214 DEL D. Lgs.vo 30/04/1992, n. 285 IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA S.I.T.A. DI MURONI LUCA - (C.B. 46469) CIG:ZF428DBB4E

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Voce: SEQUESTRI

Argomento: CUSTODE ACQUIRENTE/SIVES
SEQUESTRI E FERMI AMMINISTR

Numero d'ordine: 26



COMUNE DI GENOVA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Comando Generale

Ufficio Ricerca e Analisi Normativa

ORDINE DI SERVIZIO DEL 11 OTTOBRE 2012

Oggetto:

Nuova procedura per la gestione di veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa e/o fermo amministrativo, nonché individuazione del "Custode Acquirente", rispettivamente ai sensi degli articoli 213, 214 e 214bis del D. L.vo 285/1992 Codice della strada

N° 075

Firma per
Visura:

1 - PREMESSA

Dalle ore **00,01 del 15 ottobre 2012** troveranno attuazione le disposizioni legislative inerenti la figura del **Custode ex art. 214bis C.d.S.** (di seguito: Custode Acquirente); per tutta la Provincia di Genova, infatti, detta figura è stata individuata nella **Ditta ANGELI & GUZZONI S.r.L.**, con sede operativa a **Sestri Levante (GE), via Villa Ragone 17/M**, il cui **numero telefonico destinato a tutte le forze dell'ordine è: 199122601¹**. Il recapito telefonico **per il pubblico** di questa predetta sede operativa, invece, è lo **0185 480169** (fax **0185 414920**).

Contestualmente, in pari data, entrerà in funzione un **nuovo sistema di gestione** (denominato **S.I.Ve.S.**) dei veicoli sottoposti a **sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa** (art. 213 C.d.S.) e dei veicoli sottoposti alla **sanzione accessoria del fermo amministrativo** (art. 214 C.d.S.).

Rinviando ad un successivo ed eventuale elaborato una trattazione completa ed esaustiva della materia a seguito delle novità sopra richiamate, con il presente O.d.S. interno ci si propone di dare le prime necessarie disposizioni agli operatori di P.M. che da tale data dovranno porre in essere suddetti provvedimenti.

¹ Tuttavia l'agente accertatore dovrà evitare di contattare direttamente il Custode Acquirente a tale numero telefonico, ma si limiterà a rivolgersi **esclusivamente all'Ufficio Rimoziioni Veicoli dalle ore 06.30 alle ore 02.00 e alla Centrale Operativa nei restanti orari**: sarà poi il personale di questi uffici a contattare il Custode Acquirente.

2.1 - PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE

In estrema sintesi, a partire dal 15 ottobre p.v. , quando si effettuerà un **sequestro cautelare per la confisca amministrativa**, ai sensi dell'art. 213 C.d.S. , o si applicherà la **sanzione accessoria del fermo amministrativo**, ai sensi dell'art. 214 C.d.S. , sull'addetto di P.M. precedente graveranno, nei casi e con le modalità che ora esplicheremo, **due nuove incombenze**, la prima riguardante il verbale di accertamento e contestazione, la seconda inerente la modulistica del sequestro / fermo da redigersi, che, come si evidenzia nel seguito del presente O.d.S. , sarà sempre ed in ogni caso integrata con il **Modello H** (*Descrizione dello stato e delle condizioni generali del veicolo*).

2.2 – RIPERCUSSIONI SUL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

La nuova procedura avrà ripercussioni immediate sulla redazione del verbale di accertamento relativo alla violazione cui consegue il sequestro / fermo in due casi specifici:

1^ ipotesi – rifiuto della custodia diretta (quando prevista)

Nel caso in cui si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) si accerti una violazione in ragione della quale si debba procedere a porre in essere la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 C.d.S. ovvero ad applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. ,
- b) sia previsto per legge in via prioritaria **l'affidamento in custodia diretta** all'obbligato fin da subito,
- c) l'affidamento in custodia diretta all'obbligato non abbia luogo a seguito del **rifiuto degli interessati**,

l'addetto di P.M. verbalizzante, in attesa che la modulistica in dotazione venga opportunamente modificata, dovrà inserire nel corpo del **verbale di accertamento e contestazione**, dopo la descrizione dell'infrazione a cui consegue il sequestro / fermo, la seguente dicitura:

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S.² ed affidato in deposito al Custode ex art. 214bis C.d.S. a seguito di rifiuto dell'obbligato. Decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia diretta determinerà il trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode”.

Soltanto qualora la figura del trasgressore coincida con quella del proprietario del veicolo (e questi rifiuti di prendere in custodia il veicolo) la suddetta dicitura dovrà essere integrata dal verbalizzante con la **data precisa che determinerà il trasferimento di proprietà**. Detta data dovrà coincidere con quella del **11° giorno successivo** all'affidamento in custodia del veicolo sottoposto a sequestro / fermo al Custode Acquirente.

2^ Ipotesi – Sequestro di ciclomotore o motociclo

Nel caso in cui si debba procedere con la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ad un ciclomotore / motociclo, ai sensi del c. 2^o quinquies dell'art. 213 C.d.S., il termine di 10 giorni, trascorsi i quali il veicolo è trasferito di proprietà al Custode Acquirente, non parte dal deposito del veicolo, bensi trascorsi 30 giorni dalla data del sequestro; la dicitura da

² Ovvero: a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.

inserire nel verbale di accertamento e contestazione che sostituisce quella precedente diventa in questi casi la seguente:

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S ed affidato in deposito per 30 giorni al Custode ex art. 214bis C.d.S. La mancata assunzione della custodia diretta entro i successivi dieci giorni determinerà l'immediato trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode”.

2.3 – RIPERCUSSIONI SULLA MODULISTICA INERENTE IL SEQUESTRO / FERMO E RELATIVI VERBALI

Il **luogo di custodia** da indicare sempre nel verbale di sequestro / fermo quando il veicolo è **affidato in deposito al Custode Acquirente** è: *“Ditta ANGELI & GUZZONI S.r.L. , via Villa Ragone 17/M, 16039 Sestri Levante (GE), tel. 0185 480169”.* Diversamente, sarà da indicare la idonea località di custodia scelta dall'interessato.

Unitamente al verbale di sequestro / fermo attualmente in uso, l'addetto di P.M. operante dovrà procedere alla redazione in triplice copia di un nuovo documento, il **“Modello H”**, allegato e parte integrante del presente O.d.S. .

Una copia del **Modello H** e del verbale di sequestro / fermo dovrà essere rilasciata nell'immediatezza al soggetto che assume la custodia del veicolo (nel caso che il mezzo sia affidato in deposito al Custode Acquirente, dovrà essere consegnato al conducente del carro attrezzi che rimuove il veicolo) previa sottoscrizione.

Il **Modello H** dovrà essere trasmesso senza ritardo unitamente al verbale di sequestro / fermo all'**Ufficio Coordinamento Depositerie** del Corpo tramite fax al numero **010 55 75560**.

L'originale del **Modello H** e del verbale di sequestro / fermo, e copia del verbale di accertamento e contestazione, saranno poi trasmessi al **Comparto Sequestri e Fermi** del Reparto Contravvenzioni, mentre l'originale del verbale di accertamento e contestazione sarà inviato, come gli altri verbali, ad ATI/RTI, come già previsto dalla procedura contravvenzionale del Corpo.

Per atto originale si intende sempre quello compilato materialmente a penna dal verbalizzante.

Gli uffici interni del Corpo sono già stati istruiti per la trattazione degli atti prevista dalla nuova procedura S.I.Ve.S. .

I sigg. Dirigenti, i Funzionari PMTPO Responsabili dei reparti, i Funzionari P.M. in servizio e gli uffici interni del Corpo, per quanto di rispettiva competenza, osservano e fanno osservare le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio interno.

--- o o o ---

N.B. Si allega il Modello H

Abrogazioni: le disposizioni interne che risultano eventualmente in contrasto e/o incompatibili sono abrogate.

AS-DG/URAN/OdS_2012

IL COMANDANTE
G. Tinella

Questo allegato è parte integrante e sostanziale del verbale di esecuzione del sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa e/o di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo

DESCRIZIONE DELLO STATO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO						
N.	Voce		Sottovoci			
1		Targa	SI, numero targa			Distrutta/Mancante
2		Tipo veicolo ⁽¹⁾				
	2.1	Veicolo storico/collezionistico				
3		Data entrata deposito				
	3.1	Deposito (identificazione e località)				
4		Motivo del deposito ⁽²⁾				
5		Numero del verbale				
6		Carrozzeria anteriore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
7		Carrozzeria posteriore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
8		Carrozzeria superiore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
9		Carrozzeria laterale dx	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
10		Carrozzeria laterale sn	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutta/Mancante
	10.1	Veicolo bruciato	No			Bruciato
11		Motore	Funzionante			Distrutto/Mancante
	11.1	Chilometri percorsi				Dato non disponibile
12		Pneumatici	Presente			Distrutto/Mancante
13		Ruota di scorta	Presente			Distrutto/Mancante
14		Faro anteriore dx	Presente			Distrutto/Mancante
15		Faro anteriore sn	Presente			Distrutto/Mancante
16		Faro posteriore dx	Presente			Distrutto/Mancante
17		Faro posteriore sn	Presente			Distrutto/Mancante
18		Batteria	Presente			Distrutto/Mancante
19		Selleria	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata	Distrutto/Mancante
20		Carta di circolazione Certificato idoneità tecnica	Presente			Distrutta/Mancante Non disponibile
	20.1	Telaio	Presente			Dato non disponibile
	20.2	Origine	Paese immatricolazione			Dato non disponibile
	20.3	Data I[^] immatricolazione				Dato non disponibile
	20.4	Casa costruttrice				Dato non disponibile
	20.5	Modello				Dato non disponibile
	20.6	Specifica del modello				Dato non disponibile
(1) Dovranno essere utilizzati i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINA AGRICOLA, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE						
(2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA						

Il veicolo	E' aperto	E' chiuso	Ha le chiavi	Non ha le chiavi	E' provento furto	Non è provento furto
Proprietario:						
Avvertenze comuni: per ogni riga di questa scheda barrare solo le caselle contenenti le ipotesi di risposta che si confermano, e completare con carattere in stampatello gli appositi spazi liberi relativi ai dati richiesti						



Questo allegato è parte integrante e sostanziale del verbale di esecuzione del sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa e/o di applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo

DESCRIZIONE DELLO STATO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO						
N.	Voce	Sottovoci				
1	Targa	SI, numero targa				Distrutta/Mancante
2	Tipo veicolo ⁽¹⁾					
	2.1 Veicolo storico/collezionistico					
3	Data entrata deposito					
	3.1 Deposito (identificazione e località)					
4	Motivo del deposito ⁽²⁾					
5	Numero del verbale					
6	Carrozzeria anteriore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutta/Mancante
7	Carrozzeria posteriore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutta/Mancante
8	Carrozzeria superiore	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutta/Mancante
9	Carrozzeria laterale dx	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutta/Mancante
10	Carrozzeria laterale sn	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutta/Mancante
	10.1 Veicolo bruciato	No				Bruciato
11	Motore	Funzionante				Distrutto/Mancante
	11.1 Chilometri percorsi					Dato non disponibile
12	Pneumatici	Presente				Distrutto/Mancante
13	Ruota di scorta	Presente				Distrutto/Mancante
14	Faro anteriore dx	Presente				Distrutto/Mancante
15	Faro anteriore sn	Presente				Distrutto/Mancante
16	Faro posteriore dx	Presente				Distrutto/Mancante
17	Faro posteriore sn	Presente				Distrutto/Mancante
18	Batteria	Presente				Distrutto/Mancante
19	Selleria	Idonea	Danneggiata in modo lieve	Molto danneggiata		Distrutto/Mancante
20	Carta di circolazione Certificato idoneità tecnica	Presente				Distrutta/Mancante Non disponibile
	20.1 Telaio	Presente				Dato non disponibile
	20.2 Origine	Paese immatricolazione				Dato non disponibile
	20.3 Data I^a immatricolazione					Dato non disponibile
	20.4 Casa costruttrice					Dato non disponibile
	20.5 Modello					Dato non disponibile
	20.6 Specifica del modello					Dato non disponibile

(1) Dovranno essere utilizzati i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINA AGRICOLA, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE

(2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA

Il veicolo	-----					
	E' aperto	E' chiuso	Ha le chiavi	Non ha le chiavi	E' provento furto	Non è provento furto
Proprietario:						

Avvertenze comuni: per ogni riga di questa scheda barrare solo le caselle contenenti le ipotesi di risposta che si confermano, e completare con carattere in stampatello gli appositi spazi liberi relativi ai dati richiesti

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(commento di giurisprudenza)

213. *Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.*

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione ⁽¹³²³⁾.

2. Salvo quanto previsto dal comma *2-quinquies*, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione ⁽¹³²⁴⁾.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo *214-bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo ⁽¹³²⁵⁾.

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto ⁽¹³²⁶⁾.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-*ter*, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositaria ⁽¹³²⁷⁾.

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

del comma 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2-*quater* si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ^{(1328) (1329)}.

2-*sexies*. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorene ^{(1330) (1331) (1332) (1333)}.

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio ⁽¹³³⁴⁾.

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi ⁽¹³³⁵⁾.

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione] ⁽¹³³⁶⁾.

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri ⁽¹³³⁷⁾ ^{(1338) (1339)}.

(1323) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'[art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(1324) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'[art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) e poi così modificato dall'[art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1325) Comma aggiunto dal comma 1 dell'[art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(1326) Comma aggiunto dal comma 1 dell'[art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(1327) Comma aggiunto dal comma 1 dell'[art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#). Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.

(1328) Comma aggiunto dall'[art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1329) La Corte costituzionale, con [ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 132](#) (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(1330) Comma aggiunto dall'[art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 169 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(1331) La Corte costituzionale, con [ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376](#) (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La stessa Corte con [ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.

(1332) La Corte costituzionale, con [ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 132](#) (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(1333) La Corte costituzionale, con [sentenza 10-19 ottobre 2007, n. 345](#) (Gazz. Uff. 24 ottobre 2007, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 195](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra [ordinanza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 196](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Con altra [ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 125](#) (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione; con [ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 126](#) (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 27, 16 e 42 della Costituzione. La stessa Corte con successiva [ordinanza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 255](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevate - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione. La Corte con [ordinanza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 256](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione. La Corte con [ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 385](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, nella parte in cui prevede - nel testo modificato dall'[art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 - che è «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenn», sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva [ordinanza 17-29 dicembre 2008, n. 448](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2009, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del [decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115](#), a sua volta introdotto dalla relativa [legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168](#), sollevata in riferimento all'articolo 42 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 213, comma 2-sexies, sempre nel suo testo originario, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 20-24 aprile 2009, n. 118](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del [decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115](#), introdotto, a sua volta, dalla relativa [legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168](#), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(1334) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. [38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#). Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38.

(1335) Comma così modificato dall'art. [19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

(1336) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. [38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(1337) Vedi, anche, l'art. [50, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

(1338) Con [D.M. 22 dicembre 2010](#) (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della presente sanzione, a decorrere dal 1^o gennaio 2011.

(1339) La Corte costituzionale, con [ordinanza 05 - 12 ottobre 2011, n. 267](#) (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del [decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115](#), a sua volta introdotto dalla relativa [legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168](#), per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(commento di giurisprudenza)

214. Fermo amministrativo del veicolo.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia ^{(1340) (1341) (1342) (1343)}.

1-*bis*. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato ^{(1344) (1345) (1346)}.

1-*ter*. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito

luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento delle spese di custodia ⁽¹³⁴⁷⁾.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia ^{(1348) (1349)}.

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso ^{(1350) (1351)}.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo ^{(1352) (1353)}.

(1340) Comma prima modificato dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal comma 1 dell'*art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le modalità e le caratteristiche del sigillo di cui al presente comma vedi il *D.M. 1° marzo 2004*.

(1341) La Corte costituzionale, con *ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278*

(Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva *ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136* (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con *ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282* (Gazz. Uff. 1º agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra *ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1* (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra *ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172* (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,

commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con *ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234* (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(1342) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280* (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-*bis* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(1343) La Corte costituzionale, con *ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323* (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1344) Comma aggiunto dall'*art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(1345) La Corte costituzionale, con *ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278* (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma*

[3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136](#) (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1^a Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282](#) (Gazz. Uff. 1^o agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra [ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra [ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con [ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234](#)

(Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(1346) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280* (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-*bis* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(1347) Comma aggiunto dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1348) Comma così modificato prima dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1349) La Corte costituzionale, con *ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278* (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva *ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136* (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1^a Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con *ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra *ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1* (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra *ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172* (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con *ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234* (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(1350) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278](#) (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136](#) (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282](#) (Gazz. Uff. 1º agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra [ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'[art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento

agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra *ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172* (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con *ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234* (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'*art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(1351) La Corte costituzionale, con *ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323* (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1352) Comma prima sostituito dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1353) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'*art.*

113, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con *D.M. 22 dicembre 2010* (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

214-bis. *Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.*

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189](#) ⁽¹³⁵⁴⁾.

3-*bis*. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento ⁽¹³⁵⁵⁾.

(1354) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'*art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*.

(1355) Comma aggiunto dal comma 218 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

segue Fasc 7620/2015



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Genova

- 2 -

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana
GENOVA

Via Pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Ai Comandi Polizia Municipale
LORO SEDI

Via e-mail

Alla Capitaneria di Porto
Uff. Contenzioso
Via Magazzini Generali, 1
GENOVA

Via e-mail

e, p.c. All'Agenzia del Demanio
GENOVA

Via Pec: dre_liguria@pce.agenziademanio.it

Alla depositaria SITA

Via e-mail

Alla depositaria Angeli & Guzzoni

Via Pec: angguz@pec.it

OGGETTO: Procedura custode acquirente - Ambito territoriale provinciale di Genova - Cessazione del rapporto contrattuale rep. 10548 stipulato il 11.7.2012 tra la Prefettura di Genova, l'Agenzia del Demanio e il R.T.I. rappresentato dalla società Angeli & Guzzoni srl - Prosecuzione applicativo SIVES

Come è noto il prossimo 30 giugno scadrà la proroga del contratto a favore del custode acquirente e si rende quindi necessario garantire la prosecuzione del servizio.

Ad ogni buon fine, si riassumono le singole attività che si dovranno espletare fino a nuove disposizioni.

1. Prefettura UTG - gli operatori della Prefettura non potranno più alienare i veicoli in carenza del custode acquirente ma dovranno, decorsi i termini di legge, adottare il provvedimento di confisca mediante l'utilizzo della relativa funzione dell'applicativo, adeguando eventualmente il testo del documento prodotto dal sistema.



Il Prefetto della Provincia di Genova

egue 11803/2015

DISPONE

I soggetti di seguito individuati, per tutto l'anno 2016 e comunque sino a nuovo provvedimento, sono autorizzati a provvedere alla rimozione dei veicoli ex art. 215 C.d.S. nonché al recupero e custodia dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca ai sensi degli artt. 213 e 214 C.d.S., fatta salva comunque la facoltà di integrare il presente decreto.

SOGGETTI PRIVATI CON SEDE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

COMUNE DI GENOVA

S.I.T.A. di Mironi Luca, località Erzelli

COMUNE DI CASARZA LIGURE

Angeli & Guzzoni SrL., con sede operativa in Alcide De Gasperi 27.

L'esclusione o la sospensione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà disposta all'atto dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

- a) superamento del numero dei veicoli autorizzati;
- b) custodia dei veicoli affidati dagli organi di polizia stradale in area non autorizzata;
- c) servizio di recupero dei veicoli con mezzi diversi da quelli dichiarati all'atto della verifica dell'idoneità della depositaria.

La scelta delle ditte cui può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovrà ricadere sulla ditta che è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, garantendo una rotazione tra le ditte che risultano eventualmente ubicate nello stesso comune.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte nell'elenco ex art. 8 D.P.R. n. 571/1982 di comunicare tempestivamente alla Prefettura, a pena di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositarie e la composizione della compagine societaria.

Le prestazioni fornite dai suddetti custodi saranno remunerate secondo l'allegata tabella delle tariffe congrua dall'Agenzia del demanio di Genova.

Genova, 26 luglio 2016

IL PREFETTO

2016/07/26 11:00:00
 ANNO 2016

Voce: SEQUESTRI

Argomento: CUSTODE ACQUIRENTE. AVVIO NUOVO
SISTEMA DI GESTIONE

Numero d'ordine: 26/6



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Organizzazione Gestione Personale Relazioni Sindacali

Ufficio Ricerca ed Analisi Normativa

CIRCOLARE INTERNA N. 58 DEL 13 NOVEMBRE 2017

Oggetto:

Nota della prefettura di Genova del 10 novembre 2017 ad oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (Artt. 213, 214 e 214bis del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285). Custode Acquirente

La Prefettura di Genova, con nota allegata e facente parte della presente Circolare interna, comunica che dalle ore 00,01 del 13 novembre p.v. entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada, affidato alla Ditta Angeli e Guzzoni Group S.r.L., con sede legale a Vezzano Ligure (SP) in via Prov.le Fornola 6 e con deposito a Casarza Ligure in via Alcide De Gasperi 27, il cui numero telefonico destinato a tutte le Forze di Polizia è 199122601.

Conseguentemente, a decorrere dalla data suindicata, la procedura "provvisoria" meglio indicata con la Circolare interna n. 40 del 30 giugno 2016 non troverà più applicazione.

II COMANDANTE
TINELLA

Allegati: nota della Prefettura del 10 novembre 2017
Abrogazioni: Circolare interna n. 40 del 30 giugno 2016



Prot. 19793/2011 Area III bis/ Spese custodia

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Genova

Genova, 10 NOV, 2017

Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni della Provincia
 Alla Questura di Genova
 Al Comando Sezione Polizia Stradale
 Al Comando Provinciale Carabinieri
 Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
 Al Comando Provinciale Polizia Penitenziaria
 Al Compartimento Polizia Ferroviaria
 Al Compartimento Polizia Postale
 All'Ufficio Polizia di Frontiera c/o gli scali Marittimo ed Aereo
 Alla Capitaneria di Porto
 All'Agenzia del Demanio
 Alla Depositeria Angeli & Guzzoni

LORO SEDI
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA
 GENOVA

trasmessa via pec

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (Art. 213, 214 e 214bis del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285). Custode Acquirente.
 Avvio nuovo sistema gestione.

Si comunica che dalle ore 00,01 del giorno **13 novembre 2017** entrerà in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada, affidato alla Ditta Angeli & Guzzoni Group Srl, con sede legale a Vezzano Ligure (SP) in Via Prov.le Fornola, 6 e con deposito in Casarza Ligure Via Alcide De Gasperi, 27 il cui numero telefonico destinato a tutte le forze dell'Ordine è **199122601**.

Pertanto, da tale data (13 novembre 2017) tutti gli Organi di Polizia interessati non potranno più utilizzare le modalità attualmente in uso.

Con l'occasione si rammenta che le modalità di comunicazione tra gli Organi interessati alla procedura, dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, mediante il collegamento all'ambiente di produzione <https://www.sives.it/>.

Tanto si comunica anche al fine di diffondere, con la massima sollecitudine, la presente alle sottosezioni/stazioni interessate.

Il Vice Prefetto Aggiunto
 (Sansalone)

216111110101014
ROMA 2015 - P.Z.S. S.p.A.



Fasc. 9354/2017 Area III bis/Spese custodia

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Genova

Genova, 30 maggio 2018

Alla Città Metropolitana - <i>pec@cert.cittametropolitana.genova.it</i>	GENOVA
Ai Comuni della Provincia	LORO SEDI
Alla Questura - Uff. Trattazione Atti - <i>urp.quest.ge@pecps.poliziadistato.it</i>	GENOVA
Al Comando Sez. Polizia Stradale - <i>sezpolstrada.ge@pecps.poliziadistato.it</i>	GENOVA
Al Comando Provinciale Carabinieri - <i>tge28793@pec.carabinieri.it</i>	GENOVA
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza - <i>ge0210000p@pec.gdf.it</i>	GENOVA
Al Compartimento Polizia Ferroviaria - <i>compartimento.polfer.ge@pecps.poliziadistato.it</i>	GENOVA
Al Compartimento Polizia Postale - <i>compartimento.polposta.ge@pecps.poliziadistato.it</i>	GENOVA
All'Ufficio Polizia di Frontiera presso Scali Marittimo ed Aereo - <i>frontpolmare.ge@pecps.poliziadistato.it</i>	GENOVA
Al Comando Polizia Municipale - <i>pmsequestri@comune.genova.it</i>	GENOVA
SITA - <i>sitage@pec.it</i>	
Angeli & Guzzoni Srl - <i>angguz@pec.it</i>	
Angeli & Guzzoni Group Srl - <i>angeliguzzonigroupsrl@pec.it</i>	
Italo Scrl - <i>italoscr@pec.it</i>	

OGGETTO: Affidamento in custodia dei veicoli a motore rimossi ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada. Decreto individuativo anno 2018.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette copia del decreto prefettizio relativo all'oggetto, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e dell'art. 394 c. 4 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ad ogni buon fine si segnalano le depositerie e i relativi depositi:

S.I.T.A.	deposito a Genova in Loc. Erzelli
Angeli & Guzzoni Srl (operativa fino al 30.9.2018)	deposito a Sestri Levante in Via Per Santa Vittoria, 57
Angeli & Guzzoni Group Srl (operativa dal 1.10.2018)	deposito sito a Sestri Levante in Via Per Santa Vittoria, 57
Italo Scrl	deposito a Genova in Salita della Guardia, 201

Il Vice Prefetto Aggiunto
(Sansalone)

OS/pm



Genova

Il Prefetto della Provincia di

Fasc. 9354/2017 Area III Bis/Spese custodia

VISTI gli artt. 8 del DPR 29/7/1982 n. 571 e 394 del DPR n. 495/1992 che prevedono la ricognizione, da parte del Prefetto, dei soggetti pubblici e privati ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore sottoposti alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione ai sensi dell'art 215 C.d.S., alle sanzioni accessorie del fermo, sequestro e confisca, ai sensi degli artt. 213 e 214 del CdS per i soli casi non rientranti nella procedura Sives;

VISTI gli esiti degli avvisi pubblici del 13.11.2016 e del 30.11.2017;

VISTA la riforma della procedura di sequestro dei veicoli di cui al Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge n. 214 del 1° agosto 2003 ed il successivo art. 38 del Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003, che ha modificato gli artt. 213 e 214 del CdS introducendo l'art. 214 bis del CdS;

RITENUTO, conformemente al parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Ufficio II - Affari Legislativi e Coordinamento Studi e Analisi, prot. n. M/6326/50-1 datato 13/12/2006 che le modalità di scelta del custode, indicate all'art. 214-bis del Codice della Strada, non hanno abrogato la normativa prevista dal D.P.R. 571/1982 che attribuisce al Prefetto il compito di predisporre l'elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro;

VISTA la circolare n. 73620 in data 30 giugno 1998 con la quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - ha elencato i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai custodi e dalle relative depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTA altresì la circolare n. 9096 del 18 maggio 2015 che ha ribadito che la ricognizione annuale dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli resta in vigore;

VISTO l'esito dell'attività istruttoria effettuata al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui alla circolare n. 73620 del 30 giugno 1998;

VISTE le risultanze dei certificati generali dei casellari giudiziari relative ai titolari ed amministratori delle ditte e società;

RILEVATO che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n° 490/04;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il DPR n. 571/1982;

DISPONE

i soggetti di seguito individuati, con decorrenza immediata e comunque sino a nuovo provvedimento, sono autorizzati a provvedere alla rimozione dei veicoli ex art. 215 C.d.S., nonché al recupero e custodia dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca ai sensi degli artt. 213 e 214 CdS per i soli casi non rientranti nella procedura Sives;

l



Il Prefetto della Provincia di *Genova*

segue 9354/2017

COMUNE DI GENOVA

S.I.T.A. di Muroi Luca, con sede in località Erzelli

Italo srl, Via XX Settembre 1/8 sc. D -

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Angeli & Guzzoni Srl., con sede operativa in Via Villa Ragone 17/M
(che sarà operativa fino al 30.9.2018)

COMUNE DI VEZZANO LIGURE (SP)

Angeli & Guzzoni Group Srl, con sede legale in Via Prov.le Fornola, 6
(che sarà operativa dal 1° ottobre 2018)

L'esclusione o la sospensione temporanea dei custodi dall'attività di cui al presente decreto sarà disposta all'atto dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

1. il venir meno di uno dei requisiti di cui alla circolare n° 73620 del 30.6.1998;
2. superamento del numero dei veicoli autorizzati come da elenco allegato al presente provvedimento;
3. custodia dei veicoli affidati dagli organi di polizia stradale in area non autorizzata;
4. servizio di recupero dei veicoli con mezzi diversi da quelli dichiarati all'atto della verifica dell'idoneità della depositaria.

La scelta delle ditte cui può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo dovrà ricadere sulla ditta che è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, garantendo una rotazione tra le ditte che risultano eventualmente ubicate nello stesso comune.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte nell'elenco ex art. 8 D.P.R. n. 571/1982 di comunicare tempestivamente alla Prefettura, a pena di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositarie e la composizione della compagine societaria.

Le prestazioni fornite dai suddetti custodi saranno remunerate secondo l'allegata tabella delle tariffe congruita dall'Agenzia del demanio di Genova.

Genova, 24 maggio 2018

IL PREFETTO

(Spina)

OS/pm



Voce: SEQUESTRI

Argomento: CUSTODE ACQUIRENTE/SIVES
SEQUESTRI E FERMI AMMINISTR

Numero d'ordine: 26/7



COMUNE DI GENOVA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Comando Generale

Ufficio Ricerca e Analisi Normativa

ORDINE DI SERVIZIO n. 63 DEL 21 NOVEMBRE 2017

Oggetto:

Puntualizzazioni in merito alla procedura di gestione di veicoli sottoposti a sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa e/o fermo amministrativo, nonché individuazione del “Custode Acquirente”, rispettivamente ai sensi degli articoli 213, 214 e 214bis del D. L.vo 285/1992 Codice della strada.

Premesso che dal 13 novembre 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada (vedasi in tal senso OdS n. 58 del 13/11/2017), si coglie l'occasione per puntualizzare alcune implicazioni applicative a riguardo.

Ad oggi la ditta “Angeli e Guzzoni Grup S.r.l.” è l'unico soggetto autorizzato al recupero dei beni oggetto di fermo e sequestro ai sensi del Codice della Strada.

Si coglie in oltre l'occasione per rammentare agli agenti operanti che la regola generale¹ in materia di giudiziale custodia di cui l'art 213 C.d.S. prevede che, accertata una violazione in ragione della quale si debba procedere a porre in essere la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 C.d.S. ovvero ad applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., si debba procedere in via prioritaria **all'affidamento in custodia diretta** all'obbligato fin da subito. Diversamente, in caso di **rifiuto** da parte degli interessati, non avendo luogo l'affidamento in custodia diretta all'obbligato, il veicolo potrà essere affidato al custode acquirente. (vds. in particolare OO.SS. nn. 75/2012, 61/2014 e 38 e 58 del 2015 per approfondimenti sulla procedura in trattazione).

Sussistono poi talune eccezioni in merito al principio di cui sopra. La più importante (e frequente) eccezione riguarda l'ipotesi specifica in cui la misura cautelare abbia ad oggetto un ciclomotore od un motociclo. Nel caso in cui si debba procedere con la misura cautelare del sequestro per la confisca amministrativa ad un ciclomotore / motociclo, infatti, ai sensi del c. 2 quinquies dell'art. 213 C.d.S. il veicolo deve essere necessariamente trasportato e depositato per almeno 30 giorni presso il custode acquirente.

In ogni caso, ai sensi del c. 2 quater dell'art. 213 C.d.S., la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del soggetto interessato nei termini di legge comporterà il trasferimento della proprietà del mezzo al Custode Acquirente.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il veicolo oggetto di misura cautelare non sia iscritto al P.R.A. (ad esempio perché veicolo non immatricolato: “minimoto”.. ecc...) o, pur essendovi iscritto, si rilevino delle discordanze/anomalie in merito alla proprietà dello stesso, è necessario indagare in tal senso per giungere alla notifica del provvedimento nei confronti di chi abbia la piena ed effettiva disponibilità del mezzo.

¹ Si rammenta che il veicolo fermato, nei casi in cui la legge prevede un obbligo di assunzione in custodia da parte del proprietario (in prima battuta) o del conducente (in seconda battuta), potrà essere affidato al custode-acquirente solo nei seguenti casi: assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido; rifiuto, con le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 1 dell'art. 214 CdS; soggetti che versino in stato d'infermità mentale; misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto; l'ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli articoli 202, comma 2 quater.

Si rammenta, infine, che le diciture corrette che dovranno essere inserite nel corpo del **verbale di accertamento e contestazione**, dopo la descrizione dell'infrazione a cui consegue il sequestro / fermo, sono le seguenti:

1^ ipotesi – rifiuto della custodia diretta (quando prevista):

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S.² ed affidato in deposito al Custode acquirente ex art. 214bis C.d.S. a seguito di rifiuto dell'obbligato. Decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia diretta determinerà il trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode acquirente”.

2^ Ipotesi – Sequestro di ciclomotore o motociclo

“Il veicolo è sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S ed affidato in deposito per 30 giorni al Custode acquirente ex art. 214bis C.d.S. La mancata assunzione della custodia diretta da parte del proprietario entro i successivi dieci giorni determinerà l'immediato trasferimento di proprietà del veicolo al suddetto Custode acquirente”.

In presenza del proprietario sul posto è indispensabile, per il perfezionamento della notifica, che la consegna del verbale di accertamento e contestazione (contenente le diciture di cui sopra) e del verbale di sequestro avvenga a mani dello stesso proprietario³.

Precisazioni in merito all'attività di esecuzione dei provvedimenti di confisca definitiva.

La Prefettura di Genova, con comunicazione informale, ha chiesto espressamente di comunicare in modo dettagliato l'avvenuta esecuzione delle confische mediante trasporto del veicolo dal luogo di giudiziale custodia al deposito autorizzato facendo particolare attenzione alla data di sequestro del veicolo.

E' inoltre necessario indicare oltre alla denominazione della società custode acquirente che procede alla materiale apprensione del bene, anche la rispettiva sede legale nonché l'indirizzo del deposito in cui verrà custodito il veicolo.

Ciò posto, con riferimento ai provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel periodo che intercorre **tra il giorno 15/12/2012 ed il giorno 30/6/2016** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “Angeli e Guzzoni S.R.L.”⁴. Diversamente per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti nel periodo che intercorre **tra il giorno 01/07/2016 ed il giorno 12/11/2017** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “S.I.T.A.”⁵. Infine, per i provvedimenti di confisca riferibili a sequestri avvenuti a decorrere dal **13/11/2017 in poi** occorrerà contattare ed indicare agli atti la ditta “Angeli e Guzzoni GROUP S.R.L.”⁶.

Rimangono ferme le disposizioni precedentemente impartite con O.d.S. n. 22 del 14 marzo 2016.

IL COMANDANTE
TINELLA

Abrogazioni: eventuali disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente documento sono da intendersi abrogate.

² Ovvero: a fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.

³ si riporta, per facilità di lettura, uno stralcio della norma di cui all'art 213, comma 2-quater : “ Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. [...].”

⁴ Via Vappa 24, La Spezia, sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure (GE).

⁵ Sede Legale e sede operativa: Via Mellen, Genova

⁶ Sede Leg: Via Provinciale Fornola, 6 – Vezzano (SP), sede operativa: Via A. De Gasperi, 27 – 16040 Casarza Ligure (GE).